



Deliberazione 472

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2017

**OGGETTO: Adozione regolamento aziendale per il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell'Azienda Ospedaliera Brotzu.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 9 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr.ssa Laura Balata
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Vinicio Atzeni

Su Proposta SC AA.GG.

- Premesso** che l'Azienda Ospedaliera Brotzu, ha necessità di regolare in maniera puntuale il divieto di fumo nei locali, nelle pertinenze nonché delle aree esterne prospicienti;
- Evidenziato** che l'istituto è espressamente disciplinato dalla normativa con L. n.3 16 gennaio 2003 successivamente modificata dal D.Lgs. n.6 del 2016;
- Ritenuto** per le motivazioni sopra esposte, per il rispetto delle normative, per la necessità evidente che il tema sia specificamente regolamentato in un Ente che ha nella propria mission la tutela della salute;
- Visto** il parere favorevole del Direttore Sanitario nonché del Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

Di adottare il regolamento **regolamento aziendale per il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell'Azienda Ospedaliera Brotzu**, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e darne immediata attuazione .

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dr.ssa Graziella Pintus



**REGOLAMENTO AZIENDALE  
SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI STABILIMENTI E NELLE RELATIVE PERTINENZE  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU"**

**Struttura Complessa degli Affari Generali.**

Direttore Servizio Dott.ssa Roberta Manutza

Estensore: Dott. Giuliano Marras

Regolamento revisione 0/0



### **Articolo 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" della normativa in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda. Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono: a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti presso l'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a qualsiasi titolo (utenti, visitatori, operatori, etc.); b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili; c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"; d) mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi; e) coinvolgere tutti gli operatori dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni sia nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie, alle pertinenze ed ai percorsi sanitari, appositamente individuati. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" o comunque utilizzati per conto di questa. Si applica alle strutture, locali e automezzi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa. I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgano in aree di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu".

### **Articolo 3 - Divieto di fumo**

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu", sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro). Ai sensi dell'art. 51 della L. 3/2003 come modificato dal D.lgs. 6/2016 è vietato fumare anche nelle pertinenze esterne dei Presidi Ospedalieri. È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" o comunque per conto di questa utilizzati.

### **Articolo 4 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto**

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice e Semplice Dipartimentale (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente sul tema. Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito al Direttore Medico di Presidio. La stessa Direzione Medica di Presidio sarà competente per le aree esterne e le pertinenze degli Stabilimenti. I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in



particolare: a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (**allegato n°1**); b) individuare e delimitare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento e perimetrare, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra; c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbia provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

#### **Articolo 5 - Informazione sul divieto**

Nei locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" devono essere collocati apposti cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo i modelli allegati (**allegato n° 1**). Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE" (**allegato n° 2**).

#### **Articolo 6 - Agenti accertatori.**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dai Responsabili delle Strutture come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle eventuali guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale. Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo. In particolare : a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile; b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (**allegato 3**), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi; c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore). L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu", qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore. Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi: a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Prefetto; b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento; c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81: al trasgressore viene consegnato su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento. Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.



Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia: a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore; b) una copia viene trasmessa tempestivamente al Prefetto, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni; c) una copia viene conservata presso la struttura in cui è stata accertata la violazione.

#### **Articolo 7 – Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi 189-190-191). In particolare: *per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età; per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto ed irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.*

**Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.**

#### **Articolo 8 - Modalità di pagamento**

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al prefetto o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

#### **Articolo 9 – Rapporto**

Qualora L'Agente accertatore abbia avuto notizia dell'effettuato pagamento in misura ridotta, effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati, al Prefetto competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti dall'autorità competente ovvero il Prefetto, secondo la procedura di cui all'art.18 della Legge n° Legge 689/1981. Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

#### **Articolo 10 - Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo**

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che l'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui saranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento. In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,



-richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore l'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,  
-attivare l'intervento del Direttore e/o del Responsabile di Struttura, qualora risulti necessario effettuare richiami e/o interventi dissuasivi ad operatori od utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

**Articolo 11 - Decorrenza.**

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus



(allegato 3)

**DIVIETO DI FUMO**  
**(Legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 51)**  
**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO**

VERBALE n. \_\_\_/\_\_\_ (anno)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, incaricato dal Direttore/Responsabile della Struttura di \_\_\_\_\_, della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:

in data odierna alle ore \_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto, il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, identificato con \_\_\_\_\_ (indicare documento di riconoscimento anche se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003 n. 3, articolo 51) in quanto (descrivere infrazione accertata \_\_\_\_\_). In relazione all'anzidetta infrazione :

- è stata immediatamente contestata ed il trasgressore ha dichiarato \_\_\_\_\_
- Non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ (in questo caso trasmettere il verbale sollecitamente al Prefetto e provvedere alla sua notificazione entro 90 gg. dalla contestazione).

Si informa il trasgressore che :

- l'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata (da 55 a 550 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni;
- ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
- Il Prefetto è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg. dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi.
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione :
  - In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T
  - Presso la tesoreria provinciale, indicando la causale "Infrazione divieto di fumo".
  - Presso gli uffici postali tramite bollettino di Conto corrente postale intestato a Tesoreria Provinciale, indicando la causale "Infrazione divieto di fumo".
- Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Direzione Generale dell'AOB.



- Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG – Ufficio Territoriale di Governo);

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Cagliari lì,..... Il trasgressore



# VIETATO FUMARE



**L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modificazioni e integrazioni**

I trasgressori sono soggetti alla

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,  
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

**Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:**

---

---



**VIETATO  
FUMARE**